

N. 2529

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE CAROLIS, DUVA e OCCHIPINTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1997

Regolamentazione delle associazioni ricreative
culturali aziendali

ONOREVOLI SENATORI. - Il numero degli italiani che praticano attività sportive si attesta tra 11 e 12 milioni. Ciò sta a significare che lo sport è una componente fondamentale per la vita, migliora l'individuo, lo rende più sano, più forte, ne temprava il carattere.

Con questo disegno di legge si intenda disciplinare il fenomeno dell'associazionismo nello sport dilettantistico, con la finalità di dare un quadro giuridico certo ad una realtà di notevoli dimensioni nel nostro paese.

Già la legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991, n. 266 riconosceva alle organizzazioni di volontariato una serie di agevolazioni fiscali e delineava i principi ed i criteri da porre a base sulla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed in particolare di quelle sportive.

Il disegno di legge alla vostra attenzione è composto di otto articoli nei quali vengono definite le società o associazioni che

senza fini di lucro e senza attività commerciali hanno per oggetto una loro attività che è sovente caratterizzata da un contenuto economico-organizzativo che non può trovare idonea la forma dell'«associazione non riconosciuta», come pure il ricorso ai modelli di società previsti dal vigente codice civile.

Si ritiene dunque di rispondere alla domanda diffusa in tutti i settori della società civile: enti locali, scuole e università, CRAL, e dopolavoro aziendali, associazioni private e singoli cittadini e di razionalizzare l'intervento pubblico preordinato al sostegno ed alla promozione del cosiddetto sport di base.

Con il presente progetto si intende soddisfare tale esigenza dando innanzi tutto una chiara definizione delle società sportive dilettantistiche, regolamentando la loro natura, le attività, il patrimonio e l'accesso alle agevolazioni finanziarie e tributarie già previste per le società dilettantistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. La presente legge disciplina i circoli ricreativi culturali aziendali (CRAL), i dopolavoro aziendali, e simili associazioni degli enti pubblici e privati, riconosciute e non, di cui al libro primo, titolo I, capi II e III del codice civile, costituiti con finalità solidaristiche per svolgere attività senza fini di lucro nei seguenti settori:

- a) beneficenza;
- b) cooperazione allo sviluppo;
- c) istruzione;
- d) ambiente;
- e) cultura, arte, sport e tempo libero.

2. La presente legge disciplina altresì le associazioni di secondo grado, come definite all'articolo 10.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le finalità di solidarietà è requisito essenziale per il riconoscimento della qualità di associazione senza fini di lucro e si esprime, oltre che con l'esplicita indicazione nell'atto costitutivo e nello statuto, con l'offerta indiscriminata di servizi alle collet-

tività degli aderenti globalmente individuate, a fronte di corrispettivi commisurati alla copertura dei costi, diretti e indiretti, di erogazione, al netto dei contributi eventualmente ricevuti.

5. Le associazioni senza fini di lucro possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolte.

6. Non rientrano nella categoria delle associazioni senza fini di lucro, ai fini della presente legge e società commerciali, con l'eccezione di quelle costituite in forma di società cooperative, e gli organismi di cui al comma 1, che svolgano attività commerciali conseguendo proventi annui superiori a quelli stabiliti ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 2.

(Registrazione delle associazioni senza fini di lucro)

1. Le associazioni senza fini di lucro sono tenute ad iscriversi ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'articolo 6 della legge 1° agosto 1991, n. 266.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le associazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. All'iscrizione ed alla cancellazione dai registri, si applica la disciplina prevista nel citato articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, commi da 4 a 6.

5. Per le decisioni di cui al comma 1 è facoltà delle regioni e delle province autonome di acquisire il parere, non vincolante,

delle associazioni di secondo grado di cui all'articolo 10.

Art. 3.

(Attività non commerciali)

1. Ai fini della presente legge non sono considerate attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rientranti nelle finalità istituzionali risultanti dai documenti costitutivi dell'associazione nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse accessori.

2. In particolare non sono considerate attività commerciali:

a) la cessione di beni e la prestazione di servizi prodotti con il solo apporto dell'attività volontaria degli associati;

b) la cessione di beni e la prestazione di servizi prodotti nell'ambito di progetti finalizzati nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione;

c) la cessione di prodotti editoriali, quali riviste, studi monografici e simboli, finalizzati alla divulgazione didattica ed educativa dei risultati di attività di ricerca e di sostegno nel campo dell'istruzione, rientranti negli specifici fini istituzionali dell'associazione;

d) l'organizzazione di attività di spettacolo e di intrattenimento in occasione di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni culturali, ricreative o sportive, campagne di sensibilizzazione;

e) la cessione di beni di modesto valore effettuate in occasione di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni culturali, ricreative o sportive, campagne di sensibilizzazione;

f) la prestazione di servizi promozionali, nei limiti massimi previsti ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, resi esclusivamente nelle forme di:

1) sponsorizzazione di specifiche iniziative con occupazione di spazi pubblicitari o dimostrativi all'interno delle aree destinate allo svolgimento delle stesse, ov-

vero in abbinamento agli strumenti di promozione delle stesse;

2) sponsorizzazione sportiva con abbinamento al nome dell'associazione sulle divise di gioco;

3) occupazione di spazi pubblicitari all'interno di pubblicazioni riservate ai soli soci.

g) somministrazione di bevande ed alimenti, limitatamente alla tabella merceologica prevista per i bar, se effettuata all'interno dei locali dell'associazione e nei confronti degli associati, ovvero nei confronti indistintamente di tutti i presenti se contestualmente allo svolgimento di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni culturali, ricreative o sportive, campagne di sensibilizzazione e purchè le bevande e gli alimenti somministrati siano offerti a condizioni di miglior favore rispetto al vigente prezzo di mercato stabilito dai listini ufficiali delle locali associazioni di categoria;

i) concessione a terzi dei servizi di somministrazione di cui alla lettera g), purchè le bevande e gli alimenti somministrati siano offerti alle condizioni in esso previste, anche a fronte di uno specifico corrispettivo.

Art. 4.

(Attività commerciali)

1. Ai fini della presente legge sono considerate attività commerciali tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non rientranti nelle esclusioni di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Patrimonio)

1. Le associazioni senza fini di lucro possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

2. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione delle associazioni ed indipendentemente dalla loro forma giuridica i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni senza fini di lucro, operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto e negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

(Scritture obbligatorie)

1. Le organizzazioni di cui all'articolo 1 sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; sono, altresì, esonerate dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono annotare, in un apposito registro ordinato cronologicamente, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio delle proprie attività. In apposito registro devono poi essere annotati per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri l'anno di acquisizione il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni e le alienazioni.

3. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma 2 le annotazioni richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni, omogenee per anno di acquisizione.

I costi di manutenzione straordinaria riparazione ammodernamento e trasformazione non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro medesimo a seconda dell'anno di formazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre ordinariamente tenere il libro degli aderenti, contenente tutti i dati relativi al rapporto di associazione, e il libro dei verbali degli organi direttivi e dell'assemblea.

5. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Il Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva i modelli di registro di cui al comma 2 e stabilisce le relative modalità di compilazione, nonchè le modalità di compilazione dei libri di cui al comma 3.

Art. 7.

(Bilancio)

1. Le organizzazioni di cui all'articolo 1 sono tenute alla redazione del bilancio relativo all'esercizio concluso, entro la scadenza prevista dallo statuto ma comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno.

2. Il bilancio, per il quale non è necessaria una forma specifica, dovrà riassumere i movimenti contabili relativi all'attività esplicita evidenziandone i costi, i proventi e tra questi distintamente i contributi, i crediti, i debiti e gli altri aggregati patrimoniali in modo tale da consentire la determinazione del risultato d'esercizio e rappresentare l'azione intesa al perseguimento dei fini istituzionali. L'intera gestione dovrà perseguire l'obiettivo del pareggio di bilancio, dopo gli accantonamenti ai fondi di riserva e di investimento.

3. Ai fini dei controlli sull'esistenza dei requisiti e sulla rispondenza della gestione operata dalle associazioni senza fini di lucro il bilancio di esercizio dovrà essere depositato, entro il termine del 30 maggio di ogni anno, presso la segreteria del registro alla quale l'organizzazione è iscritta ai sensi dell'articolo 2.

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le associazioni senza fini di lucro, così come individuate dall'articolo 1, godono di uno specifico regime fiscale in deroga alla legislazione generale in materia.

2. I proventi delle attività da esse intraprese ed individuabili come non commerciali ai sensi dell'articolo 2 sono esenti da ogni tipo di imposta e tributo, diretto o indiretto, erariale o locale, con esclusione delle tasse relative all'occupazione di aree pubbliche, del canone per concessione radiotelevisiva e in genere delle tasse di concessione eventualmente connesse all'utilizzo di aree ed attrezzature oggettivamente assoggettabili al tributo.

3. La Società italiana autori ed editori (SIAE) non percepisce alcun diritto, in ordine alle attività poste in essere dalle associazioni di cui all'articolo 1.

4. Sono inoltre escluse da ogni imposizione:

a) le quote associative versate;

b) i contributi erogati da soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nonché da soggetti anche privati incaricati dell'esecuzione di pubblici servizi degli enti locali ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, finalizzati alla realizzazione di specifiche iniziative attinenti al settore di attività degli stessi;

c) i contributi erogati dai datori di lavoro e dalle rispettive associazioni di categoria ad associazioni ricreative aziendali in

forza di specifiche previsioni del contratto nazionale collettivo di lavoro di settore ovvero per la realizzazione di iniziative di rilievo ed interesse per lo stesso datore di lavoro;

d) i contributi versati ad associazioni di secondo livello da associazioni di primo livello ad esse affiliate o partecipanti;

e) le raccolte pubbliche di fondi, anche mediante lotterie e sottoscrizioni a premi, occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni culturali, ricreative o sportive e campagne di sensibilizzazione.

5. Sono soggetti al normale prelievo alla fonte a titolo di imposta i proventi di natura finanziaria di depositi fruttiferi, obbligazioni, titoli ed azioni.

6. Le associazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1 sono escluse da ogni forma di imposizione sul patrimonio, mobile ed immobile, nonchè dalle imposte di registro riguardanti atti costitutivi o modificativi dello stesso.

7. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di cui all'articolo 1 e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Art. 9.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni senza fini di lucro si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al precedente comma sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari della associazioni.

Art. 10.

(Le associazioni di secondo grado)

1. Sono definite associazioni di secondo grado le organizzazioni costituite con fun-

zioni di coordinamento ed al fine di favorire, con iniziative comuni, creando specifiche sinergie e collaborazioni, fornendo adeguati supporti, il perseguimento dei fini statutari delle associate.

2. Le organizzazioni di primo grado operanti nello specifico settore possono aderire ad associazioni di secondo grado, indipendentemente dal riconoscimento, per ciascuna di esse, della qualifica di organizzazione senza fini di lucro.

3. Un'associazione di primo grado operante in molteplici settori potrà aderire contemporaneamente a più associazioni di secondo grado.

4. Le associazioni di secondo grado possono non essere organizzazioni senza fini di lucro ma se lo sono devono soddisfare i requisiti ed applicare le norme di cui alla presente legge.

5. Alle associazioni di secondo grado possono essere delegate dalle regioni e dalle province autonome funzioni di controllo sugli atti delle associazioni di primo grado loro aderenti, ed in particolare sugli statuti, sui bilanci e sulla corretta registrazione dei movimenti contabili attinenti alla gestione.

